

Direzione Sanità e Welfare
Settore Prevenzione, Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare
sanita.pubblica@regione.piemonte.it
prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it

Il Dirigente

Torino (*)

Protocollo (*) /A1409C

(*) "segnatura di protocollo
riportata nei metadati di Doqui ACTA"

Classificazione : 14.140.30,8/2022C

Ai responsabili del gruppo PAISA
Ai responsabili delle strutture di sanità animale
Ai responsabili delle strutture di Igiene dell'allevamento
e delle produzioni zootecniche

Loro sedi

Oggetto: Decreto 28 giugno 2022. Prime indicazioni operative.

Il Decreto 28 giugno 2022 (GU 173 del 26/07/2022) definisce i requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini per allevamento, delle stalle di transito e dei mezzi che trasportano suini.

Nel termine "biosicurezza" si deve comprendere l'insieme delle misure gestionali e strutturali volte a ridurre il rischio di introduzione, sviluppo e diffusione delle malattie a, da o in: a) una popolazione animale, o b) uno stabilimento, una zona, un compartimento, un mezzo di trasporto o qualsiasi altro sito, struttura o locale.

La realizzazione di quanto auspicato si ottiene sia attraverso l'attuazione di un insieme di interventi di adeguamento delle strutture Aziendali, sia adottando delle pratiche comportamentali e organizzative strettamente correlate alla tipologia dell'impianto, ai criteri costruttivi e alle modalità di conduzione dell'attività dell'allevamento al fine della tutela dello stato sanitario, igienico e di benessere degli animali.

L'esigenza di adottare misure di biosicurezza negli allevamenti suini è stata richiamata più volte nel corso degli anni; stabiliscono requisiti di biosicurezza il Decreto 1° aprile 1997, "Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina", l'Ordinanza 12 aprile 2008,

“Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica”, il Regolamento (UE) 2015/1375 del 10 Agosto 2015 per quanto riguarda l’individuazione degli allevamenti “ufficialmente esenti” da Trichinelle ai quali può essere applicata la deroga al campionamento sistematico delle carcasse.

Anche nel regolamento CE 852/2004, che individua l’allevatore come operatore del settore alimentare (OSA), sono previsti, nell’allegato I, dei requisiti riferibili a misure di biosicurezza:

..omissis..

4. Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per:

a) tenere puliti tutti gli impianti utilizzati per la produzione primaria e le operazioni associate, inclusi quelli utilizzati per immagazzinare e manipolare i mangimi e, ove necessario dopo la pulizia, disinfettarli in modo adeguato;

b) tenere puliti e, ove necessario dopo la pulizia, disinfettare in modo adeguato le attrezzature, i contenitori, le gabbie, i veicoli e le imbarcazioni;

e) assicurare che il personale addetto alla manipolazione dei prodotti alimentari sia in buona salute e segua una formazione sui rischi sanitari;

f) per quanto possibile, evitare la contaminazione da parte di animali e altri insetti nocivi;

g) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione;

h) prevenire l'introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'introduzione di nuovi animali e comunicando i focolai sospetti di tali malattie alle autorità competenti; .. omissis..

Le misure di biosicurezza definite dal nuovo decreto prevedono misure di protezione strutturali, legate alla strutturazione dell’allevamento e misure gestionali quali piani di biosicurezza aziendale, procedure di gestione e modalità applicative dei piani stessi, documentazione di registrazione delle misure adottate, al fine di garantire i livelli di protezione richiesti.

Per quanto riguarda le misure strutturali il decreto prevede che nell’allevamento vengano classificate, all’interno del perimetro dell’azienda, 2 tipologie di aree per le quali l’allevatore deve essere in grado di assicurare un’adeguata separazione strutturale e funzionale. Il decreto riporta le seguenti definizioni:

- perimetro dell'azienda: delimitazione dell'area dell'azienda rispetto all'area con stato sanitario sconosciuto;
- zona sporca: area dove possono essere presenti strutture non dedicate alla stabulazione ed al governo degli animali (es. parcheggio veicoli, abitazioni, uffici, ecc.) e separata, strutturalmente o funzionalmente, attraverso una zona filtro dalla zona pulita dell’allevamento;
- zona filtro: area/locale dell'allevamento dedicato ad accogliere il personale addetto al governo degli animali ed i visitatori nel passaggio tra zona sporca e zona pulita;

- zona pulita o area di allevamento: area dedicata alla stabulazione ed al governo degli animali e separata, strutturalmente o funzionalmente, attraverso una zona filtro dalla zona sporca dell'allevamento.

Quest'ultima, comprende:

- * l'area di stabulazione: insieme delle strutture in cui vengono detenuti gli animali;
- * l'area di governo: area che comprende l'area di stabulazione e gli spazi dedicati al transito degli animali.

Mentre per gli allevamenti di nuova costruzione è possibile, da parte dell'ASL, richiedere preventivamente nella fase di progettazione una strutturazione in grado di assicurare un elevato livello di biosicurezza (mandato espressamente fornito alle ASL nel PRISA), negli allevamenti esistenti occorre valutare con l'allevatore le misure da adottare; **in questi casi risulteranno determinanti per ridurre i rischi di introdurre o diffondere le infezioni i comportamenti organizzativi e gestionali messi in campo dall'allevatore con il supporto del veterinario aziendale e sulla base degli indirizzi dell'Azienda Sanitaria Locale.**

Al fine di assicurare uniformità di comportamenti ed una adeguata esperienza, **si richiede alle ASL di individuare uno specifico gruppo di lavoro**, costituito da soggetti con competenze di sanità animale e di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e comprovata conoscenza delle problematiche dell'allevamento suino, a cui assegnare le attività di indirizzo e verifica sull'applicazione del decreto. **Il gruppo di lavoro, sulla base di accordi locali, per le ASL più piccole, potrà essere istituito in collaborazione con ASL tra loro confinanti.**

Il rispetto dei requisiti di biosicurezza sarà valutato utilizzando le check-list e le funzionalità del sistema informativo ClassyFarm, anche nell'ambito delle attività previste dai programmi di sorveglianza ed eradicazione delle malattie del suino sopra richiamati.

Di seguito, per rispondere ai quesiti pervenuti, si forniscono alcune prime indicazioni operative rispetto a requisiti strutturali che potranno rientrare nei programmi di finanziamento gestiti dall'Assessorato dell'Agricoltura e destinati, agli allevatori per implementare le misure di biosicurezza. Restano ovviamente applicabili tutti gli altri requisiti previsti dal decreto.

OBBLIGO PRESENZA RECINZIONE

- ALLEVAMENTI NUOVI:

- * Recinzioni classificabili come "a prova di bestiame": non devono presentare soluzioni di continuo tali da creare delle vie di accesso (in particolare in basso);
- * muri di cinta, in mattoni o in cemento OPPURE reti.

NOTE per le reti:

- ✓ pali intermedi interrati almeno 55 centimetri;

- ✓ rete interrata di almeno 20 cm nel caso di suolo terroso oppure fissata su massetto di cemento;
- ✓ maglie della rete con un'area non superiore a 10 cm di lato;

* le barriere naturali (fossi, fiumi, torrenti, alberi, siepi) non possono essere considerate come recinzione.

Qualora i locali di stabulazione abbiano dei parchetti esterni con aperture nel muro di delimitazione, la recinzione deve essere localizzata ad almeno 1 m di distanza. L'area attorno alle reti deve essere mantenuta sgombera e pulita.

Il cancello di ingresso deve essere tenuto chiuso e aperto solo nei casi strettamente necessari (es. ingresso delle maestranze, del veterinario aziendale/ASL, ecc.)

- ALLEVAMENTI PREESISTENTI: chiudere i varchi per garantire l'assenza di soluzioni di continuo; in caso di reti garantirne l'interramento OPPURE predisporre massetto con picchetto.

La recinzione perimetrale ex novo è requisito a cui occorrerà in ogni caso arrivare anche sfruttando i finanziamenti previsti per l'adeguamento delle strutture per la prevenzione della PSA.

OBBLIGO ZONA FILTRO

- ALLEVAMENTI NUOVI E ADEGUAMENTO ALLEVAMENTI PREESISTENTI:

La zona filtro (da intendersi come stanza-struttura dedicata) deve essere strutturata in modo da assicurare che le persone (allevatore, maestranze, Veterinario, ecc.) in ingresso da una zona sporca possano sostituire le calzature, il vestiario e, ove necessario, fare una doccia per passare nella zona pulita.

In tali locali deve essere presente almeno un lavandino con acqua corrente, detergente e disinfettante per le mani, devono essere sempre disponibili materiale monouso (copri abiti, tute, calzari, guanti, etc.) e contenitori dove depositare il materiale e gli indumenti utilizzati e armadietti ove riporre gli abiti e le calzature per l'allevatore o eventuali maestranze (nel caso dell'allevatore tale struttura può essere ubicata presso l'abitazione).

L'allevatore deve assicurare che l'accesso all'area pulita dell'allevamento avvenga esclusivamente tramite il passaggio ed il rispetto delle misure previste per la zona filtro (**requisito gestionale**).

Tenuto conto che anche nelle aree pulite all'aperto dell'allevamento possono esserci contaminazioni da parte di uccelli o topi/ratti (*salmonelle, virus, leptospirosi, ecc.*), ai fini della biosicurezza è indispensabile che all'ingresso dei singoli capannoni sia previsto da parte dell'allevatore o delle maestranze il cambio delle calzature o la possibilità di disporre di calzari

monouso per accedere alle aree dove sono presenti gli animali (es. sedia con scarpiera o dogana danese). Tali misure dovranno essere adottate anche dai medici veterinari.

SANIFICAZIONE AUTOMEZZI

Solo per i casi in cui è necessario che l'automezzo entri in allevamento (mangimi, animali vivi) è obbligatorio che sia presente una piazzola per la disinfezione di tali automezzi, localizzata in concomitanza o in prossimità dell'ingresso in allevamento, o in ogni caso separata dall'area aziendale destinata alla stabulazione ed al governo di animali (zona pulita).

Tale piazzola può essere strutturata in diversi modi, tuttavia è fondamentale che sia costituita da una superficie continua, costruita con un materiale resistente alla corrosione dei disinfettanti e lavabile. Inoltre, dovrebbe essere prevista una vasca per la raccolta dei reflui derivanti dai liquidi di lavaggio, dal materiale organico e dai disinfettanti utilizzati.

Sono ritenute accettabili le operazioni di pulizia condotte sugli automezzi in ingresso tramite archi di disinfezione (con getto a pressione) o tramite l'utilizzo di apparecchiature a pressione mobili dedicate (pompe a spalla o a carrello) utilizzando disinfettanti idonei.

Non sono ritenuti sufficienti impianti di pulizia tramite tubi di gomma a bassa pressione o semplice acqua.

Nel caso degli archi di disinfezione occorre prevedere degli impianti in grado di assicurare il funzionamento anche in condizioni di basse temperature.

SILOS PER I MANGIMI

I locali destinati a contenere mangime e materiale da lettiera non devono avere aperture che non permettano un isolamento completo da fonti di infezione. Pertanto, tutti i possibili accessi (porte, serramenti, prese d'aria e sottotetti) devono essere chiudibili e funzionali ad impedire l'ingresso di animali sia domestici che infestanti.

I silos devono essere recintati solo se esterni all'area pulita dell'allevamento.

CELLA STOCCAGGIO ANIMALI MORTI

L'automezzo NON DEVE entrare in allevamento.

La cella frigorifera per lo stoccaggio di carcasse, feti ed invogli fetali deve essere localizzata all'esterno del perimetro dell'azienda, OPPURE in prossimità dell'esterno e al di fuori della zona pulita.

E' preferibile predisporre un doppio accesso, uno dei quali con uscita sull'esterno dell'allevamento. L'area antistante deve essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

Nel caso di allevamenti preesistenti dove tale requisito non sia attuabile (o nell'attesa degli adeguamenti), l'allevatore dovrà definire le modalità di movimentazione delle carcasse per evitare l'ingresso dell'automezzo in aree ad elevato rischio di diffusione di infezione.

RETI ANTIPASSERO

Si tratta di un requisito che rientra nell'ambito delle misure per la gestione dei rischi derivanti da animali infestanti (regolamento CE 852/2004: gli uccelli possono introdurre in allevamento salmonelle e altri organismi infettivi ed infestanti) ed è un criterio previsto per l'accreditamento per gli allevamenti esenti da Trichinella.

Pur non essendo un rischio specifico per la diffusione della PSA e il Ministero della Salute non lo consideri obbligatorio si ritiene debba comunque rientrare in un piano di miglioramento dell'allevamento.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si porgono distinti saluti.

Il referente del procedimento

Luca Picco

Il responsabile del settore

Bartolomeo Griglio